

realizzazione di studi, ricerche e progetti in settori di stretta attinenza alle finalità istituzionali.”

Infine, viene affrontata l’analisi dell’articolo IX che l’assemblea approva nel testo così come modificato:

“IX. PATRIMONIO

Per la realizzazione dei propri scopi l’Osservatorio si avvarrà delle quote associative annuali e dei contributi finanziari da parte di soggetti pubblici, organismi professionali e di privati. Tali introiti costituiranno il patrimonio dell’Osservatorio.

In caso di scioglimento dell’Osservatorio, per qualunque causa il patrimonio associativo al netto dei debiti sarà devoluto ad altri organismi aventi similari finalità e obiettivi.”

A questo punto vengono poste in discussione le integrazioni della statuto.

Innanzitutto si affronta l’analisi dell’articolo XI.

L’assemblea ne approva il testo così come riportato:

“XI. ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.”